

TRIBUNALE MINORENNI ANCONA



Unione europea
Fondo sociale europeo



FSE MARCHE
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
COSTRUISCE IL TUO FUTURO



CARTA DEI SERVIZI *2025*

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.giustizia.it

In data 15 dicembre 2025 si è proceduto all'aggiornamento di tale documento.

INDICE

1. PRESENTAZIONE.....	3
2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI.....	4
2.1 <i>Principi e finalità della carta.....</i>	4
3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI.....	5
3.1 <i>L'accesso ai servizi.....</i>	5
3.2 <i>Come arrivare.....</i>	5
3.3 <i>Recapiti.....</i>	8
3.4 <i>Area territoriale di competenza.....</i>	8
4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.....	9
4.1 <i>Il Tribunale come istituzione.....</i>	9
4.2 <i>La struttura dell'Ufficio.....</i>	9
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE.....	10
AREA CIVILE.....	12
AREA PENALE.....	12
5. I SERVIZI.....	15
5.1 <i>Introduzione ai servizi.....</i>	15
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE.....	16
AREA CIVILE.....	18
AREA PENALE.....	20
6. LA QUALITÀ.....	29
6.1 <i>La politica della qualità.....</i>	29
7. GLOSSARIO.....	30

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

1. PRESENTAZIONE

Questa "Carta dei Servizi" rappresenta la testimonianza dell'impegno formale e sostanziale dell'Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori di Giustizia.

L'obiettivo della Carta è illustrare in maniera chiara e organica i servizi offerti ai cittadini dall'Ufficio Giudiziario attraverso un linguaggio diretto ed efficace, ma che rispetti i vincoli tecnici ed istituzionali imposti dal linguaggio giuridico.

Lo scopo prefissato è di avviare i cittadini alla migliore conoscenza del servizio "giustizia", creando i presupposti per un'interazione proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, fiducia, collaborazione e trasparenza. Soprattutto in relazione alla chiusura delle sezioni distaccate che ha comportato una sostanziale modifica all'attuale assetto dei servizi.

Questa iniziativa è intesa come un "patto di qualità" che consente all'utente di conoscere in maniera preventiva i servizi offerti dal Tribunale Minorenni, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc.... Risulta inoltre un valido strumento per valutare *ex-post* la qualità del servizio erogato dall'Ufficio Giudiziario.

Per rispondere agli obiettivi indicati la presente Carta è articolata in sette sezioni:

1. **PRESENTAZIONE:** è descritto l'approccio dell'Ufficio Giudiziario riguardo alla Carta dei Servizi, indicando in particolar modo gli obiettivi prefissati;
2. **INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI:** sono descritti i criteri logici sui quali si è basata la realizzazione della Carta dei Servizi;
3. **CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:** è descritta la composizione degli uffici e la loro dislocazione all'interno del Tribunale, fornendo i recapiti d'interesse, gli orari di lavoro e altri elementi utili per la veloce fruibilità dei servizi;
4. **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** sono descritte la composizione, l'organizzazione e le varie funzioni svolte dall'Ufficio Giudiziario;
5. **I SERVIZI:** è fornita una scheda descrittiva per ciascun servizio erogato dal Tribunale, contenente le seguenti informazioni:
 - Cos'è?
 - Chi lo può richiedere
 - Dove si richiede
 - Cosa occorre
 - Quanto costa
 - Tempo necessario

I servizi sono ripartiti secondo l'area di pertinenza: CIVILE, PENALE e AMMINISTRATIVA.

6. **LA QUALITÀ**
7. **GLOSSARIO**

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

Il progetto di "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse del Tribunale Minorenni di Ancona" nasce da una ricerca mirata a produrre conoscenza, consapevolezza ed opportunità dei miglioramenti organizzativi e lavorativi implementabili all'interno dell'Ufficio Giudiziario, per poi passare alla fase di definizione e attuazione del piano di interventi utile all'incremento dell'efficacia/efficienza dell'organizzazione.

Il progetto nasce, infatti, nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Regione Marche e persegue due importanti obiettivi:

- *Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e il trattamento delle pratiche giudiziarie;*
- *Migliorare il rapporto con l'utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all'ausilio di nuove tecnologie.*

È proprio nell'ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la Carta dei Servizi, disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci e interattive nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.

Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è quello di rendere gli uffici del Tribunale Minorenni maggiormente vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia, esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari, che si è creata nel corso degli anni.

Il successo del progetto è ascrivibile non solo all'accurata e dettagliata progettazione di tutte le sue linee di intervento, ma alla fondamentale collaborazione di tutto il personale operante nel Tribunale di Ancona.

2.1 Principi e finalità della carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Tribunale Minorenni di Ancona, con la redazione della Carta, vuole definire le garanzie di qualità del servizio offerto al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l'utenza in genere e i cittadini in particolare. Il Tribunale Minorenni di Ancona, nell'erogare i propri servizi, s'impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- ***Uguaglianza e imparzialità:** i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale Minorenni di Ancona mantiene la riservatezza dei dati personali e s'impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;*
- ***Continuità:** l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale Minorenni s'impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;*
- ***Partecipazione e trasparenza:** il Tribunale Minorenni di Ancona promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato,*

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento e svolgendo campagne orientate alla cosiddetta customer satisfaction;

- *Efficacia ed efficienza: il Tribunale Minorenni di Ancona s'impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.*

3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 L'accesso ai servizi

Il Tribunale Minorenni di Ancona ha sede ad Ancona, in **Via Cavorchie 1/c**, come illustrato nel link sottostante:


https://www.tribmin.ancona.giustizia.it/dove_siamo.aspx

3.2 Come arrivare

Con i mezzi pubblici:

- *dalla stazione ferroviaria prendere l'Autobus in direzione centro (1 o 1/4), scendere alla fermata di Piazza Roma, attraversare la Piazza e andare sempre dritti;*
- *dall'aeroporto Sanzio di Falconara Marittima prendere l'autobus direzione centro.*

Percorso dall'uscita Autostradale A14 - Ancona nord




- *Procedere in direzione est su Uscita Ancona Nord*
- *Seguire le indicazioni per Ancona/Pesaro/Jesi/Aeroporto/Roma/Fabriano*
- *Alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare lo svincolo SS76 per Aeroporto/Fabriano/Pesaro/Roma*
- *Seguire le indicazioni per Porto Ancona/Pesaro/Adriatica ed entrare in SS76*

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

- *Prendere l'uscita verso Ancona/Centro/Porto*
- *Prendi lo svincolo per Ancona Centro/Agugliano*
- *Entrare in Via Metauro*
- *Alla rotonda, prendere la 2a uscita e proseguire dritto su Via Conca*
- *Svoltare a destra e imboccare Via Flaminia*
- *Continuare su Via Guglielmo Marconi*
- *Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Galleria S. Martino*
- *Galleria S. Martino fa una leggera curva a destra e diventa Via S. Martino*
- *Svolta a sinistra e prendi Via Antonio Giannelli*
- *Svolta a sinistra e prendi Largo Lorenzo Cappelli*
- *Continua su Via Giacomo Matteotti*
- *Svolta a destra e prendi Via Volturno*
- *Svolta a sinistra per rimanere su Via Volturno*
- *Svolta a destra e prendi Via Indipendenza*
- *Continua su Piazzale Martelli Raffaele*
- *Svolta a sinistra e prendi Via Villarey*
- *Svolta a destra e prendi Via delle Cavorchie*
- *Svolta a sinistra per rimanere su Via delle Cavorchie*

Percorso dall'Uscita autostradale A 14 Ancona sud



TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

- *Prendere l'uscita Ancona Sud-Osimo verso Ancona Sud/Osimo*
- *Continuare in Sp2/Strada Provinciale Sirolo Senigallia seguendo per Ancona Centro/Università*
- *Continuare in Asse Nord Sud*
- *Girare a destra in Via Alessandro Bocconi*
- *Alla rotonda di Piazzale della Libertà prendere la seconda uscita verso Piazzale della Libertà*
- *Continuare in Piazzale della Libertà*
- *Continuare in Galleria del Risorgimento*
- *Continuare in Largo Michele Gustavo Bevilacqua*
- *Continuare in Via Antonio Giannelli*
- *Girare a sinistra in Largo Lorenzo Cappelli*
- *Continuare in Via Giacomo Matteotti*
- *Girare a sinistra in Via Goito*
- *Continuare in Via Cavorchie*

Dove si può parcheggiare:

- *parcheggio a pagamento "Stamira" in Piazza Pertini (2 minuti a piedi dal Palazzo del tribunale dei Minorenni);*
- *parcheggio a pagamento "Traiano" alla fine di Via XXIX Settembre (dopo l'Arco di Porta Pia);*
- *parcheggio degli Archi (500 metri dopo la stazione ferroviaria in direzione centro: nel costo di 2.00 euro al giorno è compreso il biglietto andata e ritorno con gli autobus Conerobus, dalla fermata di fronte al parcheggio e con arrivo a Piazza Roma);*
- *possibilità di parcheggiare nei dintorni dell'Università di Economia e Commercio negli appositi spazi pagamento (delimitati da linee blu) al costo di 1,20 euro orario, con esposizione del tagliando da ritirarsi dall'apposito distributore.*

Percorso dalla stazione ferroviaria di Ancona situata in Piazza Carlo e Nello Rosselli (percorso a piedi)

- *procedi in direzione est verso Piazza Rosselli*
- *Continua su Piazza Rosselli*
- *Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Guglielmo Marconi*
- *Attraversa la rotonda*
- *950 m alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via XXIX Settembre*
- *Continua su Via dell'Appannaggio*
- *Svolta a destra e prendi Piazza della Repubblica*
- *Svolta a sinistra per rimanere su Piazza della Repubblica*
- *Svolta a destra e prendi Corso Giuseppe Mazzini*
- *Prosegui dritto su Piazza Roma*
- *Svolta a sinistra e prendi Via Giosuè Carducci*
- *Continua su Via delle Cavorchie*

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

3.3 Recapiti

Tribunale Minorenni di Ancona

Via Cavorchie 1\C

60121 - Ancona

Tel. 071 – 2089(centralino)

tribmin.ancona@giustizia.it

3.4 Area territoriale di competenza

Il distretto è lo spazio territoriale di competenza del Tribunale. Tutti i comuni del distretto delle Marche il Tribunale esercita la propria funzione

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE Minorenni

4.1 Il Tribunale Minorenni come istituzione

Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile. Sono presenti attualmente le seguenti professionalità: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori. Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente: Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

La pianta organica del Tribunale è composta da n. sei magistrati, compreso il Presidente, 26 Giudici Onorari (non di carriera) e 12 dipendenti amministrativi.

4.2 La struttura dell'Ufficio

Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante fa capo al Presidente del Tribunale (**Dott. Sergio Cutrona**), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

La struttura amministrativa fa capo sempre al presidente del Tribunale Minorenni con il compito di coordinare, gestire e supervisionare l'intera area.

La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- Area amministrativo-contabile
- Area Civile
- Area Penale

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'Area Amministrativo-Contabile è formata dai seguenti settori :

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA E DEL PERSONALE

RESPONSABILE	Dr. Silvia Chiaravalloti
ADDETTO	Sig.ra Salini Sabrina
LOCALIZZAZIONE	Il piano –
MAIL	Sabrina.salini@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898223
PEC	prot.tribmin.ancona@giustiziacert.it

Attività svolte

- Gestione protocollo e corrispondenza;
- Gestione personale amministrativo;
- Segreteria del Presidente
- Convenzioni con Università per tirocini e stage, e con Enti pubblici per lavori di pubblica utilità;
- Ufficio personale di magistratura togata e onoraria;
- Statistiche magistrati;
- Gestione tabelle di organizzazione dell'Ufficio;
- Richieste da parte del Ministero della Giustizia su ricorsi al Consiglio d'Europa;
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- Segnalazioni;

UFFICIO ECONOMATO, SPESE DI UFFICIO

RESPONSABILE	Dott. Silvia Arzeni
LOCALIZZAZIONE	I piano
MAIL	Silvia.arzeni@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898241
PEC	Dibattimento.tribmin.ancona@giustizia.it

Attività svolte

- Ufficio Economato e spese di Ufficio;

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE	Sig.ra Angeletti Roberta
LOCALIZZAZIONE	I Piano
MAIL	roberta.angeletti @giustizia.it;
TELEFONO	071 –20898238
PEC	Esecuzioni.tribmin..ancona@giustizia.it

Attività svolte

- Servizio Consegnatario beni mobili dello Stato;

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA

RESPONSABILE	Dott. Edoardo Marabini
LOCALIZZAZIONE	I piano –
MAIL	edoardo.marabini@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898239
PEC	Esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacert.it

Attività svolte

- Direzione servizio spese di giustizia;
- Liquidazione compensi a difensori, magistrati onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del giudice; – Adempimenti statistici; e controllo delle Spese liquidate.

UFFICIO RECUPERO CREDITI

RESPONSABILE	Dr. Silvia Arzeni
LOCALIZZAZIONE	I Piano
MAIL	silvia.arzeni@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898241
PEC	Silvia.arzeni.ancona@giustiziacert.it
PEC	Dibattimento.tribmin.ancona@giustiziacert.it

Attività svolte

- Trasmissione atti Equitalia Giustizia;
- Direzione servizio Recupero crediti;
- Adempimenti statistici.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

AREA CIVILE

L'Area Civile è formata da :

- **CANCELLERIA ADOZIONI**
- **VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

RESPONSABILE	Dott.Silvia Chiaravalloti
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano
MAIL	silvia.chiaravalloti@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898215
PEC	Volgiurisdizione.tribmin.ancona @giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Attività svolte

- Cause di volontaria giurisdizione;
- Cause Adozione nazionale e internazionale

AREA PENALE

L'Area Penale è costituita da quattro Cancellerie:

- **DIBATTIMENTO**
- **UFFICIO G.I.P./TRIBUNALE DEL RIESAME**
- **UFFICIO GUP**
- **CORPI DI REATO E FUG**
- **UFFICIO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

DIBATTIMENTO

RESPONSABILE	Dott.ssa Silvia Arzeni
LOCALIZZAZIONE	Primo piano –
MAIL	silvia.arzeni@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898241
PEC	dibattimento.tribunale.ancona@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Attività svolte

- Servizi di cancelleria relativi all'Ufficio del Giudice del dibattimento penale
- Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

UFFICIO G.I.P/ TRIBUNALE RIESAME

RESPONSABILE	Dott.ssa Silvia Arzeni
ADDETTO	Sig.ra Lorena Paolinelli
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Torre A – D
MAIL	lorena.paolinelli@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898244
PEC	gip.tribmin.ancona@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Attività svolte

- Servizi di cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ;
- Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del GIP
- Riesame ed appelli

UFFICIO GUP

RESPONSABILE	Dott.Edoardo Marabini
ADDETTO	Sig.ra Michela catorci
LOCALIZZAZIONE	I piano – Torre A
MAIL	edoardo.marabini@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898239
PEC	Gup.tribmin.ancona@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Attività svolte

- Servizi di cancelleria relativi all'udienza preliminare

CORPI DI REATO E FUG

RESPONSABILE	Dott.Edoardo Marabini
LOCALIZZAZIONE	primo piano
MAIL	edoardo.marabini@giustizia.it
TELEFONO	071 – 20898239
PEC	Esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacert.it

Attività svolte

- Gestione dei corpi di reato, dall'ingresso al Tribunale, sino alla definizione del procedimento;
- Gestione del Fondo Unico Giustizia.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

UFFICIO E TRIBUNALE SORVEGLIANZA

<i>RESPONSABILE</i>	Dott.ssa Silvia Arzeni
<i>LOCALIZZAZIONE</i>	Primo piano –
<i>MAIL</i>	silvia.arzeni@giustizia.it
<i>TELEFONO</i>	071 – 20898241
<i>PEC</i>	dibattimento.tribunale.ancona@giustiziacert.it
<i>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</i>	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Attività svolte

- Servizi di cancelleria relativi all'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

5. I SERVIZI

5.1 Introduzione ai servizi

Nelle pagine seguenti sono descritti i principali servizi forniti dal Tribunale Minorenni di Ancona.

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

- Emissione ordini di pagamento in favore di giudici onorari
- Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali o degli imputati irreperibili
- Rilascio certificazioni fiscali
- Pagamento spese di viaggio dei testimoni citati dal Pubblico Ministero (PM) nei processi penali
- Rilascio certificato pene e spese

AREA CIVILE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE e ADOZIONI

- Iscrizione di ricorsi PMM e parte 330-333 cc
- Richiesta origini ex art 28 c.5L. 184/83
- Autorizzazioni all' ingresso o alla permanenza in Italia a seguito del minore ex art 31 c. 3 D.Lgs 286/98
- Autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per minore
- Matrimonio minori – autorizzazioni
- Decreti idoneità adozione

AREA PENALE

- Consultazione atti e fascicoli
- Rilascio copie atti processuali e copie provvedimenti vari dei magistrati (sentenze, archiviazioni ecc.)
- Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo
- Rilascio certificazioni relative allo stato del procedimento
- Istanze per l'autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari per detenuti
- Patrocinio a spese dello stato
- Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, custodi etc.) nelle varie fasi processuali
- Rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali
- Richieste al giudice dell'esecuzione (ex articolo 665 codice procedura penale e seguenti)
- Richiesta di estinzione del reato
- Corpi di reato (restituzione – vendita – distruzione)

Per ciascun servizio vengono fornite le seguenti informazioni:

- *Cos'è* (breve descrizione del servizio)
- *Chi lo può richiedere* (utente che può richiedere il servizio)
- *Dove si richiede* (struttura incaricata all'erogazione del servizio)
- *Cosa occorre* (documentazione o prerequisiti necessari)
- *Quanto costa* (costo del servizio)
- *Tempo necessario* (tempi stimati del servizio, ove disponibile)

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO PER I GIUDICI ONORARI

COS'È	Ordine di pagamento in favore di Giudici onorari di tribunale, relativo all'attività svolta.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Destinatari degli ordini di pagamento.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Spese di Giustizia (Piano 1°)
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">- Richiesta del Giudice onorario attestante le udienze tenute con i verbali attestanti tali attività;- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il tipo di attività lavorativa del Giudice Onorario reperibile presso l'Ufficio Spese di Giustizia;
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	1-2 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato.

PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCESSI CIVILI E PENALI O DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI

COS'È	Gli onorari dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il pagamento deve essere richiesto dall'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
DOVE SI RICHIEDE	Alla Cancelleria del Giudice titolare del procedimento.
COSA OCCORRE	Istanza diretta al Giudice con indicazione delle spese e degli onorari da compilare online sul programma SIAMM (Sistema Informativo Area Amministrativa).
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	10-15 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

RILASCIO CERTIFICAZIONI FISCALI

COS'È	Certificato attestante i redditi percepiti nell'anno di riferimento.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Coloro che hanno percepito compensi dal Tribunale Minorenni nell'anno di riferimento.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Spese di Giustizia (Piano 1°)
COSA OCCORRE	Richiesta verbale.
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	Si rilascia entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO DEI TESTIMONI CITATI DAL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCESSI PENALI

COS'È	Ai testimoni non residenti, chiamati in processo a deporre, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Spese di Giustizia (Piano 1)
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">- Autocertificazione per la liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità di legge reperibile sul sito internet del Tribunale e presso l'Ufficio Spese di Giustizia;- Citazione;- Certificazione di presenza rilasciata in udienza dal Cancelliere;- Biglietti di viaggio.
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	1-2 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

RILASCIO CERTIFICATO PENE E SPESE

COS'È	L'Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia/pene pecuniarie ad uso riabilitazione, ad uso richiesta rilascio di passaporto, ad uso rilascio porto d'armi, ecc..
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia necessità.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Recupero Crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.
COSA OCCORRE	La domanda va redatta e sottoscritta dall'interessato su apposito stampato fornito dall'ufficio, indicando gli estremi del provvedimento di condanna.
QUANTO COSTA	<ul style="list-style-type: none">- 1 marca da bollo € 7,84 diritti per certificazioni urgenti;- 1 marca da bollo € 3,92 non urgenti;- 1 marca da bollo di € 16,00 sull'istanza di rilascio di certificato per uso diverso dalla riabilitazione;- 1 marca da bollo di € 16,00 sul certificato ad uso diverso dalla riabilitazione.
TEMPO NECESSARIO	Entro 2 giorni per i certificati urgenti. Entro 5 giorni per certificati senza urgenza.

AREA CIVILE

Contenzioso Civile

ISCRIZIONE DI CAUSE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

COS'È	Serve per iniziare una controversia in materia di: <ul style="list-style-type: none">- stato della persona e diritti della personalità, famiglia,
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il PMM e le parti interessate e, di norma, per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda, è fatto obbligo di essere assistiti da un avvocato.
DOVE SI RICHIEDE	- Presso la Cancelleria Civile (Piano 2°);
COSA OCCORRE	il ricorso e gli eventuali documenti che provano quanto si attesta nell'atto stesso, oltre alla nota di iscrizione a ruolo con la marca relativa per il contributo unificato e la marca da € 27 di cui all'articolo 30 Decreto del presidente della

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

Repubblica 115/02.

QUANTO COSTA Spese relative al valore della causa (salvo i casi previsti dalla legge).

TEMPO NECESSARIO Giornaliera.

ISCRIZIONE A RUOLO ADOZIONI

COS'È Serve per iniziare un percorso finalizzato alla adozione

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti interessate

DOVE SI RICHIEDE Presso la Cancelleria civile (Piano 2).

COSA OCCORRE La domanda e gli eventuali documenti che provano quanto si attesta nel ricorso stesso.

QUANTO COSTA Esente

TEMPO NECESSARIO 1 giorno.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

AREA PENALE

CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLO

COS'È	Un servizio che prevede la visione degli atti di un processo fornito a beneficio delle parti processuali.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti interessate e i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
COSA OCCORRE	Richiesta verbale al cancelliere quando il procedimento è in corso di svolgimento.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
TEMPO NECESSARIO	Il servizio è contestuale alla richiesta.

RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI VARI DEI MAGISTRATI (SENTENZE, DECRETI PENALI, ARCHIVIAZIONI, ECC.)

COS'È	È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere: <ul style="list-style-type: none">- semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;- autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale;- in forma esecutiva - se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto.
COSA OCCORRE	Modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale Minorenni e presso la Cancelleria penale.
QUANTO COSTA	I soli diritti di copia (Allegato 1).
TEMPO NECESSARIO	5 giorni senza urgenza 1 giorno con urgenza

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO

COS'È	È un'attestazione comprovante la partecipazione di un soggetto all'udienza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti processuali, i testimoni, i periti.
DOVE SI RICHIEDE	Al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">- L'atto di citazione a comparire.- Richiesta verbale di rilascio del certificato.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPI MEDI NECESSARI	Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta.

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO

COS'È	È il rilascio di un documento che certifica: <ul style="list-style-type: none">- lo stato del procedimento;- l'attestazione dell'avvenuto deposito di un atto in cancelleria.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimenti in cui sia imputato un pubblico dipendente.
DOVE SI RICHIEDE	Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (Pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini - Cancellerie penali del Tribunale Minorenni o della Corte di Appello, per le fasi successive).
COSA OCCORRE	Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento; l'istanza può essere altresì depositata dal difensore costituito o munito di mandato.
QUANTO COSTA	Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo il pagamento del diritto di certificato, con marche da bollo ordinarie del valore corrispettivo previsto € 3,54 (articolo 273 Decreto del presidente della Repubblica 115/2002). Per le certificazioni richieste con urgenza il diritto è raddoppiato.
TEMPI MEDI NECESSARI	Se richiesto con urgenza, il certificato è rilasciato nello stesso giorno. Se richiesto senza urgenza, il certificato è rilasciato a partire dal secondo giorno.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

ISTANZE PER L'AUTORIZZAZIONE A COLLOQUI E/O NULLA OSTA VARI PER DETENUTI

COS'È	Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del giudice procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (articolo 18, Legge 354/1975 e articolo 37 Decreto del presidente della Repubblica 230/2000).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione (es. fax) proveniente dall'istituto penitenziario ove è ristretto.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta di nulla-osta deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none">- alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;- alla cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare, sino all'invio del fascicolo processuale al giudice dell'impugnazione della Corte di Appello e, comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per l'interposto ricorso;- alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l'interessato è ristretto.
COSA OCCORRE	La domanda di colloquio sottoscritta da chi la presenta in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, va corredata dal certificato di stato di famiglia dell'interessato.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPI MEDI NECESSARI	Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COS'È Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione).

La disciplina del patrocinio si applica quindi anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore.

Il beneficio non è concesso:

- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- nei processi penali per associazione di tipo mafioso;
- nei procedimenti penali per droga nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 e 74 comma 1;

Se il richiedente è assistito da più di un difensore:

- ai sedicenti (infatti la certezza dell'identità è condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono avanzare riserva di presentazione dell'istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della raccomandata A.R. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si richiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova della avvenuta spedizione;
- l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato
- la parte offesa dai reati di violenza sessuale (609-bis, 609-quater, 609-octies) può essere ammessa al patrocinio anche se supera i limiti di reddito.

Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è di € 13.659,84 (limite aggiornato con decreto 22/4/2025 del Ministero della Giustizia).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta deve essere presentata davanti al giudice presso cui pende il procedimento penale:

- per i procedimenti pendenti in fase di indagini o in primo grado presso

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

il Tribunale Minorenni o la Procura
Minorenni di Ancona;

- alla Corte d'Appello di Ancona se il procedimento è in appello oppure davanti alla Corte di Cassazione.

COSA OCCORRE

La domanda può essere depositata:

- dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- personalmente;
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;
- a mezzo PEC, cui farà seguito entro 20 giorni il deposito in Cancelleria o l'invio per posta, dell'originale. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data della PEC.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- l'autocertificazione di non aver riportate condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale;
- il nome del difensore (il beneficiario scelto nell'albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell'Ordine).

Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

QUANTO COSTA

Non sono presenti costi.

TEMPI MEDI NECESSARI

Non ci sono termini per l'ammissione ma i tempi per la decisione sull'istanza sono indicativamente di circa 10 giorni.

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

RICHIESTA LIQUIDAZIONI ONORARI AUSILIARI DEL GIUDICE (PROFESSIONISTI, TECNICI, ETC) NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

COS'È	È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle richieste di perizia fatte dal Giudice e in ossequio alla normativa specifica.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Gli ausiliari del Giudice (medici, ingegneri, periti, custodi giudiziari, etc).
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice che ha richiesto la perizia.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none">- Istanza scritta redatta in carta semplice oltre alla presentazione per via telematica.- Documentazione in originale relativa a tutte le spese di cui si richiede il rimborso.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPO NECESSARIO	2 mesi circa.

IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI E DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE IN SEDE E FUORI SEDE

COS'È	L'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta può essere effettuata: <ul style="list-style-type: none">- nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o telematicamente tramite PEC depositoattipenali.tribmin.ancona@giustiziacert.it
COSA OCCORRE	Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati: <ul style="list-style-type: none">- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;- le richieste;- i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La parte dovrà depositare, oltre all'atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per cassazione.

QUANTO COSTA Non sono presenti costi.

TEMPI MEDI NECESSARI 2 mesi circa salvo diversi termini dovuti alla complessità del singolo processo.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI

COS'È È la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato dei procedimenti. Ad esempio: visto per la verità, attestato di partecipazione ai procedimenti penali, deposito di atti (tipo impugnazione), etc..

CHI LO PUÒ RICHIEDERE Le parti interessate e i loro difensori.

DOVE SI RICHIEDE Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.

COSA OCCORRE Istanza verbale.

QUANTO COSTA N. 1 marca da € 3,92 come diritto di certificazione.

TEMPO NECESSARIO A vista.

RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE (EX ARTICOLO 665 CODICE DI PROCEDURA PENALE E SEGUENTI)

COS'È Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei casi in cui il provvedimento (sentenza o decreto penale) siano divenuti irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (estinzione del reato, indulto, amnistia, continuazione tra i reati, ecc.).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge.

DOVE SI RICHIEDE Cancelleria del Giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile.

COSA OCCORRE Istanza scritta redatta in carta semplice.

QUANTO COSTA Non sono presenti costi.

TEMPO NECESSARIO 3 mesi.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

CORPI DI REATO

COS'È Beni sequestrati in un procedimento penale custoditi presso l'ufficio o presso terzi.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE La restituzione può essere richiesta dall'avente diritto personalmente, dal suo legale o da persona da lui delegata.

DOVE SI RICHIEDE All'Ufficio corpi di reato presso il Tribunale o all'organo di P.G. che ha effettuato il sequestro.

COSA OCCORRE **1) Restituzione beni custoditi presso l'ufficio corpi di reato:**
Copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché documento d'identità.
In caso di restituzione di armi è necessaria l'esibizione da parte dell'interessato della licenza di valido porto d'armi.
Nel caso in cui non si sia in possesso della predetta licenza, perché scaduta,

l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità, solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico.

Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del giudice di dissequestro e restituzione.

2) Restituzione beni custoditi presso terzi:

L'avente diritto si recherà presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di Reato competente e documento d'identità, alla presenza dell'organo di Polizia Giudiziaria che redigerà apposito verbale.

QUANTO COSTA Nessun costo per i beni custoditi presso il Tribunale Minorenni

Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'avente diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal Decreto ministeriale 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'articolo 59 Testo Unico n.115/2002).

TEMPO NECESSARIO La restituzione è contestuale alla richiesta, tuttavia in alcuni casi può rendersi necessario un tempo superiore. Sarà cura dell'Ufficio Corpi di Reato fornire tutte le informazioni necessarie.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

6. LA QUALITÀ

6.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Tribunale per i Minorenni si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale Minorenni di Ancona ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti.

II. Prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla *mission* di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Tribunale Minorenni di Ancona promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

III. Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

V. *Attenzione ai portatori di interesse*

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (*stakeholder*) verso il Tribunale Minorenni. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale Minorenni

VI. *Cura della comunicazione*

Comunicare significa "mettere in comune". Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII. *Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti*

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio

7. GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AFFININITÀ

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- *Affini di primo grado [il suocero e il genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre); il suocero e la nuora];*
- *Affini di secondo grado [il marito e il fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello); la moglie e la sorella del marito].*

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo esecutivo (sentenza).

AUTORITA' PROCEDENTE

È il giudice davanti al quale pende il procedimento.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni. due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CONSIGLIO DI STATO

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per:

- ⊗ giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione;
- ⊗ giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni;
- ⊗ giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;
- ⊗ giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica.

È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei Giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CURATORE

Il compito del curatore, come quello del tutore, è curare e proteggere il minore (ovvero persona parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi), rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il curatore viene scelto con gli stessi criteri del tutore ed è nominato anch'egli dal Giudice. Suo compito è quello di assistere il minore negli atti di ordinaria ed in quelli di straordinaria amministrazione.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO EMESSO DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori,

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli articoli 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il Decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

EREDE

In diritto civile si definisce erede (Lat. *heres*) colui che sia stato chiamato a succedere nella universalità dei beni o in una quota di essi. Proprio la successione in *universum ius* serve a distinguere tale figura dal legatario, che invece succede esclusivamente in un singolo, determinato rapporto giuridico espressamente indicato dal *de cuius* (o dalla legge).

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-.ancona.it

Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di sovrintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio"

secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il Testo Unico in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene emessa nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, ma solo persona sottoposta alle indagini (indagato).

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente l'ordinanza è volta a regolare lo svolgimento del processo e non ha valenza decisoria. Di norma deve essere brevemente motivata e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

PARENTELA

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- ⊙ Parenti di primo grado [i figli e i genitori (linea retta)];
- ⊙ Parenti di secondo grado [i fratelli e le sorelle ; i nipoti e i nonni].

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica ed è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (cosiddette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

PROTUTTORE

Protutore è chi, per nomina del giudice tutelare, rappresenta il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo e il tutore o quando il tutore manchi.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale, ...) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA


La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

Ancona 24 dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale Minorenni
Dr. Sergio Cutrona



TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

ALLEGATO 1 - TABELLE DIRITTI DI COPIA

N° Pagine	DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'	
	Diritti copia forfetizzato Non Urgenti	Diritti copia forfetizzato Urgenti
Da 01 a 04	€ 1,32	€ 3,96
Da 05 a 10	€ 2,66	€ 7,97
Da 11 a 20	€ 5,31	€ 15,93
Da 21 a 50	€ 10,64	€ 31,92
Da 51 a 100	€ 21,24	€ 63,72
Più di 100	€ 21,24	€ 63,72
	+ € 8,85 ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	+ € 26,55 ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

N° Pagine	DIRITTI DI COPIA AUTENTICA	
	Diritti copia forfetizzato Non Urgenti	Diritti copia forfetizzato Urgenti
Da 01 a 04	€ 10,62	€ 31,86
Da 05 a 10	€ 12,41	€ 37,23
Da 11 a 20	€ 14,16	€ 42,48
Da 21 a 50	€ 17,70	€ 53,10
Da 51 a 100	€ 26,57	€ 79,71
Più di 100	€ 26,57	€ 79,71
	+ € 10,64 ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	+ € 31,92 ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

TRIBUNALE MINORENNI DI ANCONA

www.tribmin-ancona.it

ALLEGATO 2 - TABELLE CONTRIBUTO UNIFICATO

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE		
Valore controversia da € a €	Contributo unificato	Contributo dimezzato
<i>Inferiore ad € 1.100,00</i>	€ 37,00	€ 18,50
<i>Da € 1.101,01 ad € 5.200,00</i>	€ 85,00	€ 42,50
<i>Da € 5.200,01 ad € 26.000,00</i>	€ 206,00	€ 103,00
<i>Da € 26.000,01 ad € 52.000,00</i>	€ 450,00	€ 225,00
<i>Da € 52.000,01 ad € 260.000,00</i>	€ 660,00	€ 330,00
<i>Da € 260.000,01 ad € 520.000,00</i>	€ 1.056,00	€ 528,00
<i>Superiore a 520.000</i>	€ 1.466,00	€ 733,00
<i>Causa di valore indeterminabile</i>	€ 450,00	€ 225,00
<i>Opposizione agli atti eseguiti</i>	€ 146,00	-
<i>Locazione, comodato, occupazione senza titolo</i>	Per valore	come ordinari
<i>Impugnazione delibera condominiale</i>	Per valore	come ordinari
<i>Separazione personale, divorzio consensuale</i>	€ 37,00	-
<i>Separazione personale, divorzio contenzioso</i>	€ 85,00	-
<i>Previdenza e assistenza obbligatoria (per titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF superiori a euro 31.884,48)</i>	€ 37,00	-
<i>Cause di lavoro (per titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF superiori a euro 31.884,48)</i>	Per valore in base agli scaglioni ridotto alla metà	
<i>Opposizioni a decreto ingiuntivo</i>	Per valore in base agli scaglioni ridotto alla metà	
<i>Reclamo al collegio</i>	€ 85,00	-
<i>Mancanza PEC -FAX Avvocato- Codice Fiscale Cliente</i>		+50%

